

Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 01 febbraio 2013

**D.g.r. 30 gennaio 2013 - n. IX/4777****Definizione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 8 bis comma 1 della legge regionale 29 settembre 2003 n. 17**

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge n. 257 del 27 marzo 1992 che ha previsto:

- l'adozione da parte delle Regioni e delle Province Autonome di piani di protezione dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, tra cui il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti (art. 10 comma 1 e comma 2 lett. I);
- l'istituzione presso le Aziende Sanitarie Locali (ASL) del registro della localizzazione dell'amianto friabile presente negli edifici e l'obbligo per i proprietari degli immobili di comunicare i dati relativi alla presenza di detti materiali alle ASL (art. 12 comma 5);
- l'irrogazione di una sanzione amministrativa per colui che non osserva l'obbligo di informazione derivante dall'articolo 12, comma 5 (art. 15 comma 4);

Visto il d.p.r. 8 agosto 1994 che ha esplicitato gli elementi informativi che il proprietario deve fornire ai fini della realizzazione del censimento, sancendone il carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti e l'iniziale carattere facoltativo per le singole unità abitative private (art. 12);

Vista la l.r. 29 settembre 2003, n. 17 «Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto» che introduce l'obbligo per il proprietario di comunicare all'ASL territorialmente competente la presenza di manufatto in amianto (art. 6) e il dovere di collaborazione tra ASL e Comuni ai fini della realizzazione del censimento (art. 4);

Dato atto che, a seguito della l.r. 29 settembre 2003, n. 17, è stato approvato il Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) con d.g.r. VIII/1526 del 22 dicembre 2005 che ha definito anche i contenuti della comunicazione che il proprietario del manufatto in amianto invia all'ASL al fine di implementare il registro dei siti contenenti amianto e che tale attività è svolta in collaborazione con i Comuni (punto 2.2.);

Vista la d.g.r. IX/3913 del 6 agosto 2012 «Attività inerenti la messa a sistema delle fonti d'informazione sulla presenza di amianto in Lombardia finalizzata al monitoraggio della relativa bonifica» che, stante la cessata vigenza della d.g.r. sopracitata, ha previsto di procedere al completamento del censimento dei siti con presenza di amianto, anche attraverso un rinnovato sollecito all'invio delle comunicazioni da parte dei proprietari dei manufatti, a cura dei Comuni in sinergia con le ASL;

Considerato l'art. 8 bis della legge regionale 29 settembre 2003 n. 17, così come modificata ed integrata con l.r. 31 luglio 2012, n. 14, che dispone:

- la mancata comunicazione di cui all'art. 6 comma 1 comporta a carico dei soggetti proprietari pubblici e privati inadempienti, l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1500,00;
- la Giunta regionale, con apposita deliberazione - da adottarsi, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della legge regionale 14/12 entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge - detta criteri per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 - che, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della citata legge regionale, si applicano decorsi 180 giorni dalla stessa data - sulla base dei quantitativi presenti, e della loro pericolosità, tenuto conto anche dello stato di conservazione del materiale;

Rilevato che per l'inosservanza dell'obbligo di comunicazione di dati riferiti alla presenza di manufatti in amianto libero o in matrice friabile, ai sensi dell'articolo 12, comma 5 della legge n. 257 del 27 marzo 1992, si applica la sanzione amministrativa, già prevista dalla medesima norma nazionale;

Ritenuto, quindi, opportuno definire i criteri per l'irrogazione delle sanzioni amministrative per l'inosservanza dell'obbligo di comunicazione di dati riferiti alla sola presenza di manufatti in amianto compatto;

Visto il d.d.g. 13237 del 18 novembre 2008 che ha adottato il «Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto» che costituisce riferimento tecnico per la valutazione della pericolosità del manufatto in cemento amianto ovvero del suo stato di conservazione;

Visto l'Allegato A, parte integrante del presente atto, e valutato dalle DDGG Territorio e Urbanistica, Casa, Ambiente, Energia e Reti e D.c. Programmazione Integrata documento congruente per definire i criteri per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, dell'art. 8 bis della l.r. 29 settembre 2003, n. 17 sulla base dei quantitativi presenti, e della loro pericolosità, tenuto conto anche dello stato di conservazione del materiale;

## DELIBERA

1. di approvare i criteri per l'applicazione delle sanzioni, relative alla mancata comunicazione della presenza di manufatti di amianto compatto, di cui al comma 1, dell'art. 8 bis della legge 17/2003 e riportati in allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

2. di pubblicare il presente atto sul BURL.

Il segretario: Marco Pilloni

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

	Quantità di amianto <sup>1</sup>		
	< 100 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup> < x < 1000 m <sup>2</sup>	> 1000 m <sup>2</sup>
PERICOLOSITÀ			
ID <sup>2</sup> < uguale 25	100 €	500 €	1500 €
ID tra 25 e 44	500 €	1000 €	1500 €
ID uguale o superiore 45	1000 €	1500 €	1500 €
Materiali danneggiati per una superficie >10% (D.m. 6 settembre 1994)	1500 €	1500 €	1500 €

<sup>1</sup> Nel caso di quantitativi espressi in diverse unità di misura si applica la seguente conversione 1m<sup>2</sup>= 13,5 Kg; 1m<sup>3</sup>= 1m<sup>2</sup> X 30

<sup>2</sup> ID: Indice di degrado come definito dal decreto Direttore generale Sanità n. 13237 del 18 novembre 2008